CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, cosí composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello
BERNABAI dott. Renato
DOGLIOTTI dott. Massimo
DE BERARDINIS dott.ssa Silvana
AMORESANO dott. Silvio
BIELLI dott. Stefano
D'ISA dott. Claudio
NOVIK dott. Adet Toni
PRESTIPINO dott. Antonio
IZZO dott. Fausto
BRONZINI dott. Giuseppe (relatore)
GIANESINI dott. Maurizio
ARMANO dott.ssa Uliana
CIAMPI dott. Francesco
VIRGILIO dott. Biagio
GRECO dott. Antonio
MANNA dott. Felice
SABEONE dott. Gerardo
PETRUZZELLIS dott.ssa Anna
DI NICOLA dott. Vito

Convocato nell'adunanza del 6 dicembre 2016 alle ore 9 nella sede della Corte suprema di cassazione, palazzo di giustizia in Roma,

sentiti i promotori dei referendum popolari *infra* indicati nelle persone di sig. Baseotto Giovanni Marco Mauro, del Prof. Avv. Angiolini Vittorio, del Prof. Carabelli Umberto e del sig. Fassina Lorenzo,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa ai sensi dell'art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria del 22 marzo 2016 che attesta il deposito, alle ore 10,30, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito (d'ora in poi primo quesito):

<<volete voi l'abrogazione del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante " Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente alle parole " previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile"; comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"; comma 5 nella sua interezza; comma 6, limitatamente alla parola " quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo"; comma 7, limitatamente alle parole " che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del

licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo"; comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole " quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di " e alle parole", anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti">>;

Ritenuto che è stata promossa ad opera del medesimo Comitato promotore anche altra iniziativa ai sensi dell'art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria del 22 marzo 2016 che attesta il deposito, alle ore 11,00, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito (d'ora in poi secondo quesito):

<<volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole " Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?>>;

SUPREMA DI CASSA
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Rilevato che è stata promossa ad opera del medesimo Comitato promotore anche altra iniziativa ai sensi dell'art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria del 22 marzo 2016 che attesta il deposito, alle ore 11,10, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito (d'ora in poi terzo quesito):

<<volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante " Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?>>;

Rilevato che in data 1 luglio, come da verbali in atto presso la Cancelleria di questa Corte, si sono presentati i promotori delle tre iniziative referendarie che hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il numero di scatole attestate nei verbali contenenti il numero di firme dichiarate nei verbali in appoggio alle richieste referendarie prima ricordate;

Atteso che delle tre iniziative referendarie è stata data comunicazione nella G.U. n. 69 del 23 Marzo 2016;

Rilevato che con decreto del Primo Presidente del 6 ottobre 2016, cui si rinvia, sono state disposte le operazioni di verifica previste per legge;

Letta la relazione del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione in atti dalla quale emerge il superamento per tutte le tre iniziative referendarie del numero delle cinquecentomila sottoscrizioni valide, nonché la relazione della cancelleria con la quale vengono indicate le metodologie seguite per la verifica che l'Ufficio ritiene corrette e da condividere;

Rilevato anche che il Comitato promotore è stato convocato per essere ascoltato all'udienza del 6.12.2016;

Ritenuto che quanto al primo quesito si deve integrare quello formulato essendo stata omesso il punto interrogativo alla fine del quesito; mentre nessuna integrazione è necessaria per il secondo quesito;

che per il terzo quesito lo stesso, per la sua maggiore chiarezza tenuto conto anche delle osservazioni del Comitato promotore, vada integrato aggiungendo dopo lavoro accessorio la seguente espressione "(voucher)" con cui si indica, nel linguaggio comune, l'istituto di cui si chiede l'abrogazione;

che circa il terzo quesito, nelle more della procedura di richiesta referendaria, con d. lgs. n. 185 del 2016 del 24 settembre 2016 il terzo comma del d. lgs. n. 15 giugno 2015, n.81 è stato sostituito con altra disposizione; che gli esponenti del Comitato promotore hanno dichiarato che la modifica apportata non rimuove l'interesse all'iniziativa referendaria e che tale persistente interesse

si desume dalla chiara intenzione dei promotori di abrogare nella sua interezza l'istituzione del lavoro accessorio, mentre la nuova disposizione ne modifica solo alcune modalità; che pertanto, per maggiore trasparenza, il quesito proposto deve essere integrato aggiungendo, come richiesto anche dal Comitato promotore, dopo il numero 49 << (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016)>>;

Ritenuto che la denominazione della prima richiesta referendaria, anche alla luce delle richieste del Comitato promotore, può essere così formulata << abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi >>;

Ritenuto che la denominazione della seconda richiesta referendaria, anche alla luce delle richieste del Comitato promotore, può essere così formulata << abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti >>;

Ritenuto ancora che la denominazione della terza richiesta referendaria, anche alla luce delle richieste del Comitato promotore, può essere così formulata << abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) >>;

Rilevato che la richiesta ha ad oggetto vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge e che il tenore testuale dei quesiti prospettati (come indicati in dispositivo) rispetta il disposto dell'art. 27 della legge n. 352 del 1970;

Ritenuta quindi, essendo stato raggiunto e superato il numero di cinquecentomila sottoscrizioni valide per ciascuna richiesta referendaria a seguito di procedimento di promuovimento condotto nel rispetto della legge e risultando ciascuna richiesta essere stata presentata da soggetti legittimati, che hanno proceduto al deposito dei fogli contenenti le firme nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli medesimi, rispondenti alle caratteristiche di legge e in ciascuno dei quali era riportato il quesito, la conformità a legge delle richieste di referendum popolare sui quesiti e con la denominazione trascritti in dispositivo:

SUPREMA DI CA
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

P.Q.M.

Dichiara conformi a legge le richieste di cui in motivazione con i quesiti che seguono:

prima richiesta: <<volete voi l'abrogazione del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante " Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente alle parole " previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai

sensi dell'art. 1345 del codice civile"; comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"; comma 5 nella sua interezza; comma 6, limitatamente alla parola " quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo"; comma 7, limitatamente alle parole " che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo"; comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole " quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di " e alle parole", anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti"?>>,

con la seguente denominazione <<abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi>>;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

seconda richiesta: <<volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole " Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?>>,

con la seguente denominazione <<abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti>>;

terza richiesta: <<volete voi l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante " Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83 (voucher)"?>>,

con la seguente denominazione: <<abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)>>.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori della raccolta delle firme a sostegno dei suddetti referendum popolari.

Roma, 6 DIC. 2016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Il Presidente
Maria Cristina Siotto

Depositato in Segreteria
oggi 9 DIC. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito